

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 28.

Incorporazione del Comune di Castellar nel Comune di Saluzzo in Provincia di Cuneo.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. Il Comune di Castellar è incorporato nel Comune di Saluzzo in Provincia di Cuneo.
2. La denominazione del comune incorporante Saluzzo rimane invariata.
3. La modifica di circoscrizione del Comune di Saluzzo derivante dall'incorporazione, esposto il referendum consultivo comunale e come risulta dalla cartografia allegata alla presente legge (allegato A), decorre dal 1° gennaio 2019.

Art. 2.

(Adeguamento statuto)

1. Lo statuto del Comune di Saluzzo prevede che alla comunità di Castellar sono assicurate idonee forme di partecipazione e di decentramento dei servizi ed è in tal senso adeguato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge regionale.

Art. 3.

(Organi di governo e successione della titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)

1. Il Comune di Saluzzo conserva i propri organi di governo, mentre gli organi del Comune di Castellar decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Comune di Saluzzo conserva la propria personalità giuridica e succede in tutti i rapporti giuridici al Comune di Castellar.

Art. 4.

(Contributi regionali)

1. La Regione, nei limiti di cui all'articolo 6, eroga incentivi finanziari al comune derivante da incorporazione nella misura e per la durata stabiliti dai criteri approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali).

Art. 5.

(Delega alla Provincia di Cuneo)

1. I rapporti conseguenti alla modifica della circoscrizione comunale del Comune di Saluzzo a seguito dell'incorporazione del Comune di Castellar, sono definiti dalla provincia di Cuneo ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 4, il contributo una tantum al Comune di Saluzzo è riconosciuto, nell'esercizio finanziario 2019, in euro 130.000,00 a valere sulle disponibilità destinate al finanziamento degli incentivi alla fusione ed incorporazione di enti locali stanziati nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

2. Nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 4 il contributo annuale al Comune di Saluzzo, nei limiti di cinque annualità, è riconosciuto in euro 26.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020 a valere sulle disponibilità destinate al finanziamento degli incentivi alla fusione ed incorporazione di enti locali stanziati nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020. E', altresì, autorizzata l'assunzione di contributi annuali nei limiti di euro 26.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, che troveranno iscrizione nei relativi bilanci.

Art.7.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 dicembre 2018

p. Sergio Chiamparino
Il Vicepresidente
Aldo Reschigna

Allegato A – Cartografia (articolo 1)




FUSIONE TRA I COMUNI DI CASTELLAR E SALUZZO: PLANIMETRIA DELL'ISTITUENDO COMUNE

DOCUMENTO ALLEGATO ALLA RELAZIONE
DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGETTO

TAV. 1 - Settore nord

Scala 1:10.000

Settembre 2018





FUSIONE TRA I COMUNI DI CASTELLAR E SALUZZO: PLANIMETRIA DELL'ISTITUENDO COMUNE

DOCUMENTO ALLEGATO ALLA RELAZIONE
DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGETTO

TAV. 2 - Settore sud

Scala 1:10.000

Settembre 2018



LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 335

"Incorporazione del Comune di Castellar nel Comune di Saluzzo in provincia di Cuneo"

- Presentato dalla Giunta regionale il 28 novembre 2018.
- Assegnato in sede referente alla I Commissione permanente il 29 novembre 2018.
- Testo licenziato a maggioranza dalla I Commissione referente il 17 dicembre 2018 con relazione di Mario GIACCONE.
- Approvato in Aula il 18 dicembre 2018, con 24 voti favorevoli, 12 voti non partecipanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 4

- Il testo vigente dell'articolo 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) è il seguente:

“Art. 11. (Fusione e incorporazione di comuni)

1. La fusione e l'incorporazione di comuni e la conseguente istituzione di un nuovo comune sono disciplinate dagli articoli 3 e 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).

2. Su richiesta dei comuni interessati alla fusione o alla incorporazione, deliberata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati ai rispettivi consigli, la Giunta regionale presenta un disegno di legge per l'istituzione del nuovo comune.

3. La Regione destina, nei limiti delle disponibilità di bilancio, incentivi finanziari al comune istituito mediante fusione o mediante incorporazione di due o più comuni contigui, da adibire anche ad iniziative a favore della comunità locale.

4. La Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-autonomie locali, definisce i criteri per l'erogazione degli incentivi finanziari, che sono assegnati per almeno un quinquennio in relazione alla situazione gestionale e patrimoniale del nuovo ente, alla fascia demografica di appartenenza dei comuni fusi ovvero dei comuni soggetti di incorporazione ed al loro numero.

5. *abrogato.*”.

Note all'articolo 5

- Il testo vigente dell'articolo 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali) è il seguente:

“Art. 5 (Delega alle Province)

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o alla modificazione delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla Provincia competente per territorio con deliberazione del Consiglio, nell'ambito dei seguenti criteri generali:

a) il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulta ampliata subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi che attengono al territorio ed alle popolazioni sottratte al Comune o ai Comuni di origine;

b) il trasferimento di beni e personale viene effettuato tenuto conto della dimensione territoriale e di popolazione trasferita, ferme restando, per il personale, le posizioni economiche e giuridiche già acquisite.”.

Note all'articolo 7

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Articolo 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.